



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 44 DEL 19/01/2021

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: DITTA A.F. BIOENERGIE SRL CON SEDE LEGALE IN VIA GIACINTO ANDREA LONGHIN 121 IN COMUNE DI PADOVA E PRODUTTIVA IN VIA DEL LAVORO IN COMUNE DI BARBARANO MOSSANO (VI). AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEL DIGESTATO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E PER L'ATTIVAZIONE DEL RELATIVO SCARICO SU CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e comprendente, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce, in particolare:
 1. all’articolo 124, comma 1, che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
 2. all’articolo 124, comma 7, assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva allo scarico in recapito diverso dalla rete fognaria;
- con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque;
- la Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo “autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art. 49 lettera c) e che ai sensi dell'art. 49 lettera c punto 2 “gli impianti di depurazione gestiti da imprese

private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti” sono classificati di seconda categoria;

Premesso che la Regione Veneto ha indetto Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 per la richiesta della ditta A.F. Bioenergia s.r.l., ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato per aumento potenzialità da 500 Smc/h a 1.200 Smc/h, alimentato da sottoprodotti, con immissione nella rete gas ed annesso impianto per il recupero della CO₂ da realizzarsi in comune di Barbarano Vicentino - Mossano;

Considerato che, a seguito di richiesta di precisazioni con la Regione Veneto e con la Ditta in merito ai pareri/autorizzazioni/titoli richiesti alla Provincia in seno alla Conferenza, è stata individuata come competenza provinciale e quindi presentata da parte della Ditta A.F. Bioenergia s.r.l. “*Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali non recapitanti in pubblica fognatura*”;

Acquisita agli atti, pertanto, con prot. n. 46626 del 05/11/2020 la domanda di autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera c), punto 2) della L. R. 33/85 e s. m. e i., per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di depurazione della frazione liquida del digestato prodotto dall’impianto di biometano presso il sito di via del Lavoro in comune di Barbarano Mossano e all’attivazione del relativo scarico nello Scolo Busa;

Considerato che l’impianto di depurazione ha un carico idraulico massimo di progetto di 40 mc/h e potenzialità massima di progetto di 3.000 Ab/Eq e risulta così articolato:

- Arrivo frazione liquida del digestato dalla sezione di separazione solido/liquido (flottatori);
- Sezione di **Pre-defosfatazione** con precipitazione del Fosforo come “*Struvite*” o MAP (Magnesium Ammonium Phosphate);
- Gruppo di preparazione e dosaggio prodotto precipitante a base di Magnesio (Ossido, Solfato o Cloruro) per precipitazione *Struvite*;
- Gruppo di stoccaggio e dosaggio Idrato sodico (soda caustica) per innalzamento pH per precipitazione MAP;
- Comparto di **Denitrificazione 1** (Den 1) biologica a fanghi attivi, dotato n° 2 mixer sommergibili;
- Comparto di **Ossidazione-nitrificazione 1** (OX 1) biologica a fanghi attivi, del volume di circa 1.150 m³;
- Sistema di **aerazione** della OX 1 con rete di aerazione a tutto fondo con circa n° 600 diffusori a disco a membrana a bolle fini;
- Stazione di **produzione aria** per sistema di aerazione OX 1 con n° 2+1 elettrosoffianti volumetriche del tipo a lobi;
- Gruppo pompe di **ricircolo “interno”** dalla OX 1 alla DEN 1;
- Comparto di **Denitrificazione 2** (Den 2) biologica a fanghi attivi, dotato n° 2 mixer sommergibili;
- Comparto di **Ossidazione-nitrificazione 2** (OX 2) biologica a fanghi attivi, del volume di circa 750 m³;
- Sistema di **aerazione** della OX 2 con rete di aerazione a tutto fondo con circa n° 200 diffusori a disco a membrana a bolle fini;
- Stazione di **produzione aria** per sistema di aerazione con n° 1+1 elettrosoffianti volumetriche del tipo a lobi;
- Gruppo pompe di **ricircolo “interno”** dalla OX 2 alla DEN 2;
- Comparto di **Sedimentazione finale** in c.a. a pianta circolare con ponte raschiafanghi a trazione periferica della superficie di 250 m³ e volume utile di circa 750 m³;
- Gruppo pompe centrifughe orizzontali di **ricircolo fanghi** da sedimentatore alla denitrificazione;
- Gruppo di stoccaggio e dosaggio prodotto ricco di COD biodegradabile (borlande, lattosio, ecc.) con serbatoio da 50 m³, pompe di dosaggio per pre-denitrificazione (a monte Denitro 1) e per post-denitrificazione (a monte Denitro 2);
- Gruppo di stoccaggio e dosaggio prodotto coagulante/defosfatante (FeCl₃, PAC, ecc.), con serbatoio in PRFV da 20 m³, pompa di dosaggio per co-precipitazione al 1° stadio (a monte OX 1) e pompa di dosaggio di “rifinitura” (uscita OX 2);
- Pompa di **rilancio biomassa di supero** alla flottazione della digestione anaerobica, per essere ispessiti ed inviati al post-digestore anaerobico;

Dato atto che il progetto dell'impianto di depurazione è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 10/12/2020 la quale si è espressa favorevolmente con parere N. 01/1220 del 10.12.2020 agli atti;

Preso atto del Documento pervenuto dalla Ditta in data 15/12/2020 prot. n. 53364 relativo alle modalità di gestione degli aspetti ambientali che verranno implementati nell'impianto di depurazione in parola;

Considerato che si ritiene opportuno prescrivere la tenuta di un quaderno di manutenzione in cui registrare gli interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione con obbligo di registrazione entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento ai fini di una maggior puntualità nella gestione dell'impianto oltre che ad una più efficace azione di controllo da parte degli Organi preposti;

Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5/11/2009, modificato ed integrato con successive D.G.R.V.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1770 del 28 agosto 2012 "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni";

Vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 intitolata "*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*";

Vista la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n.37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC. 633);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 24/11/2020 di affidamento dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la ditta A.F. Bioenergia s.r.l. presso il sito di via del Lavoro comune di Barbarano Mossano alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di depurazione della frazione liquida del digestato prodotto dall'impianto di biometano e all'attivazione del relativo scarico nello Scolo Busa, con le seguenti **prescrizioni**:

a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, l'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia ed ARPAV), del certificato di regolare esecuzione dell'opera rilasciato dal direttore dei lavori;

b) il pozzetto di campionamento fiscale, posto a valle dell'impianto di depurazione, deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da eventuali apporti di altre acque reflue;

c) l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio, analisi allo scarico, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. **Dovranno essere eseguite almeno 4 analisi all'anno** e almeno per i seguenti parametri: **pH, COD, BOD₅, Conducibilità (facoltativo), Solidi Sospesi Totali, Cloruri e Solfati, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Grassi e Olii Animali e Vegetali**. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo (in cui dovrà essere riportato anche il metodo di campionamento e giustificato, qualora non fosse riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo;

Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;

d) dovrà dotarsi di un quaderno di manutenzione in cui registrare, entro sette giorni lavorativi dalla conclusione dell'intervento, le seguenti operazioni:

- interventi di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguiti sull'impianto di depurazione;
- eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;

Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

e) la ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, secondo le indicazioni e le prescrizioni del fornitore/progettista, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;

f) lo scarico delle acque industriali trattate dovrà rispettare i limiti definiti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006;

g) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2. **di avvertire che:**

a) Il volume complessivo annuo scaricato (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) delle acque reflue industriali, non dovrà superare i 350.400 m³.

b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.

c) Le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e di verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

e) L'eventuale trasferimento, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. **di informare** che il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Direzione Operativa Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza;

4. **di attestare** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell' art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

5. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Cogo